

1. Scopo

Lo scopo della presente informativa è quello di supportare il processo di gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

Per la tutela del trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si rimanda alla specifica sezione del sito web aziendale.

Ai sensi di legge, la **CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. r.l.** ha attivato propri canali di segnalazioni whistleblowing, di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantiscono, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. r.l. ha provveduto ad elaborare la PRO 14 – Procedura Gestione Whistleblowing a cui si rimanda per il dettaglio.

2. La tutela del Segnalante

Uno dei principali cardini della disciplina del whistleblowing è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina garantendo:

- riservatezza della sua identità;
- divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le tutele di cui sopra non si applicano, invece, quando sia stata accertata la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

3. Soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, di seguito elencati:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- Enti presso i quali il segnalante lavora (art. 3, co. 5, lett. d));
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4. Chi può effettuare la segnalazione?

CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. r.l. ha provveduto ad applicare applica la procedura la PRO 14 – Procedura Gestione Whistleblowing e garantisce le tutele previste dal D.lgs. 24/23 per le segnalazioni ricevute da:

- Lavoratori subordinati;

- Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- Fornitori di beni e servizi della Società;
- Soci;
- Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

5. Cosa può essere segnalato?

La presente informativa riguarda le Segnalazioni (Whistleblowing) delle seguenti Violazioni individuate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ovvero:

1. **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società**
2. **Violazioni delle disposizioni normative nazionali. In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE**
3. **Violazioni della normativa europea**

Le Segnalazioni (Whistleblowing) possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate e trattate dall'impresa in conformità alle segnalazioni di whistleblowing.

6. Le esclusioni

Sono escluse le segnalazioni di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni

aziendali di competenza;

- reclami relativi ai prodotti e servizi di **CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S.r.l.** tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni aziendali di competenza;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

7. Come effettuare la segnalazione: CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

In forma scritta, attraverso canale informatico, tramite la sezione tramite collegamento al sito web aziendale all'indirizzo <https://www.cdsdiagnosticastrumentale.it/> nella sezione dedicata "Whistleblowing" che non può essere raggiunto attraverso la rete aziendale per assicurare la tutela della riservatezza della persona segnalante.

8. Chi è il gestore delle segnalazioni?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Gestore Whistleblowing di **CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. r.l.** attualmente così costituito:

Descrizione Funzione aziendale	Nominativo
ODV	Marco Ferrante

Il Gestore Whistleblowing tratta i dati in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 che opera per nome e per conto del Titolare del Trattamento **CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S.r.l.** ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Dlgs n. 24 del 10 marzo 2023).

Le principali attività del Gestore Whistleblowing sono:

- 1) rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- 3) dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Non spetta al Gestore Whistleblowing accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare il Gestore Whistleblowing, la stessa sarà gestita dai membri che non si trovino in conflitto e, quindi, con esclusione di colui al quale la segnalazione si riferisce.